



UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC)

Piazza Bramante, 11 - Novafeltria (RN) - Tel. 0541920442 - Fax 0541922214

PEC: unione.valmarecchia@legalmail.it

APPALTO DEL SERVIZIO DI:

«.....»

CUP:

CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE NORMATIVA

Contratto d'appalto con corrispettivo

"a corpo" - "a misura" - "a corpo e a misura"

[Artt. 3, 5, 31 e 32 dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 31/03/2023, n. 36]

importi in euro

1 Importo del servizio posto a base di gara

.....

*Il Responsabile/Il Dirigente del
Servizio/Settore*

*Il Direttore dell'esecuzione del
servizio*

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO DI
(art. 41 comma 12 D. Lgs. 36/2023)

PARTE 1 - Indicazioni generali

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 2 - DURATA DELL' APPALTO

PARTE 2 - Relazione descrittiva della prestazione

Art. 3 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 - REQUISITI DA COMPROVARE IN FASE ESECUTIVA

Art. 5 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI SICUREZZA

Art. 6 - ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA

Art. 7 - SOPRALLUOGO

Art. 8 - DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO

Art. 9 - PRESCRIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Art. 10 - CONTROLLI DI CONFORMITÀ

Art. 11 - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

PARTE 3 - Relazione giuridica della prestazione utile alla predisposizione dello schema di contratto

CAPO I: NORME DI RIFERIMENTO, DATI GENERALI, MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Art. 12 - NORME REGOLATRICI

Art. 13 - IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO

Art. 14 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Art. 15 - MESSA IN ATTO DELLE SOLUZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE

Art. 16 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA

CAPO II: STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO

Art. 18 - RINUNCIA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 19 - DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

Art. 20 - ESTENSIONE E RIDUZIONE

Art. 21 - DOMICILIO FISCALE E RECAPITI

Art. 22 - LINGUA UFFICIALE

Art. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO e DISCIPLINA DI DANNI/INDENNIZZI

Art. 25 - RECESSO

Art. 26 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 27 - PREZZI E LORO REVISIONE

Art. 28 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Art. 29 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Art. 30 - INADEMPIENZE E PENALI
Art. 31 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
Art. 32 - OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENZA
Art. 33 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI
Art. 34 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ'
Art. 35 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Art. 36 - TUTELA DELLA PRIVACY
Art. 37 - GARANZIA PROVVISORIA, DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI
Art. 38 - CONTROVERSIE
Art. 39 - DISPOSIZIONI FINALI

Allegato B1

PARTE 1

Indicazioni generali

Art.1- OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 - Disposizioni preliminari riguardanti l'appalto

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato da parte dell'OEA (Operatore Economico Aggiudicatario) equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. In particolare l'OEA, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge nonché quelle contenute nel presente Capitolato e in tutti i documenti di gara. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni e circostanze di tipo generale e particolari, che possano aver influito sul giudizio dell'OEA circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti.

Si precisa che l'assunzione dell'appalto implica, per l'OEA, l'accettazione degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza.

Il contratto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse, anche con le leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti all'oggetto dell'appalto.

1.2 - Caratteristiche dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di

Il servizio è da considerarsi, a tutti gli effetti, pubblico servizio, essendo finalizzato ad erogare prestazioni previste per legge a carico dell'Ente pubblico e volto a soddisfare bisogni collettivi nell'ambito del diritto allo studio.

La specifica delle tipologie oggetto di appalto è indicata in **tabella 1**.

Tabella 1- Tipologia dei servizi oggetto di appalto

Tipologia di servizio richiesto	Costo

Una descrizione più completa dell'organizzazione richiesta si trova nella parte 2 del Capitolato "Relazione descrittiva della prestazione".

Il servizio deve essere erogato dall' OEA a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa in materia, dal presente Capitolato, dalla relazione tecnica e dalle soluzioni migliorative, se proposte dall' OEA in sede di offerta.

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 comma 11 lett B) si riserva di apporre successive modificazioni al contratto sino all'importo massimo del 50% per modifiche non sostanziali. La stazione appaltante intende avvalersi della possibilità di aumento o di diminuzione dei servizi oggetto d'appalto in base alle effettive esigenze, variando la tipologia e la quantità delle prestazioni a condizione che tali modifiche non alterino la natura generale del contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale che il soggetto prestatore è tenuto ad accettare senza riserve. Per tutta la durata dell'appalto la Ditta appaltatrice dovrà provvedere all'esecuzione del servizio con propria organizzazione, con tutti i mezzi necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

a) Stazione appaltante	
b) Operatore Economico Aggiudicatario (OEA) o Ditta o Appaltatore o Impresa aggiudicataria	L'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio risultato aggiudicatario al termine della procedura.
c) Tipologia del Servizio	
d) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale o Capitolato	Il presente documento comprensivo delle Specifiche Tecniche.
e) Parti	Si intendono la Stazione appaltante e l'OEA.
f) Specifiche Tecniche	Insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le esigenze tecniche che l'OEA deve soddisfare per lo svolgimento delle attività richieste dalla Stazione appaltante.
g) Emergenze	Qualsiasi circostanza imprevista e/o imprevedibile che determini lo scostamento dalle normali condizioni operative del servizio (es. calamità naturali, epidemie o pandemie).
h) GPP: (Green Public Procurement - Acquisti verdi della	Integrazione di considerazioni di carattere ambientale nelle procedure di acquisto della Pubblica Amministrazione; è il mezzo per poter scegliere quei prodotti e servizi che hanno un minore, oppure un

Pubblica amministrazione)	ridotto, effetto sulla salute umana e sull'ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo.
i) Rischi interferenti	Tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti e concessioni all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.
j) Ulteriori definizioni	Quando non diversamente specificato, con "Amministrazione" s'intende il Comune di; con "Gara" s'intende la gara da effettuare o effettuata a fronte del Capitolato; con "Contratto" s'intende il complesso delle attività e dei prodotti che l'operatore economico è chiamato a compiere e a produrre per onorare il contratto.

Art. 2 – DURATA DELL' APPALTO

L'appalto ha durata dal al e non è rinnovabile. L'OEA potrà iniziare l'erogazione del servizio successivamente alla stipulazione del contratto. In caso di particolare necessità e urgenza, l'OEA, su richiesta della Stazione appaltante, inizierà il servizio a intervenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva (consegna anticipata), senza pretendere indennità o risarcimenti di sorta. La mancata attivazione parziale o totale del servizio per motivi non derivanti dalla Stazione appaltante (es. disposizioni normative nazionali e regionali anche in merito alla salute collettiva), non dà diritto all'OEA di richiedere nessun indennizzo o risarcimento. Trattandosi di prestazione di interesse pubblico nelle more della stipula del contratto si darà corso all'esecuzione in via d'urgenza. I servizi oggetto del presente Capitolato sono articolati su 5 giorni la settimana, dal lunedì al venerdì e fino al termine delle scuole (la fine della prima settimana di giugno per le scuole primarie e secondarie di primo grado e fine giugno per le scuole d'infanzia).

PARTE 2 Relazione descrittiva della prestazione

Art. 3 – DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste in:

3.1 - Servizio di:

3.2 - Impegni contrattuali specifici

Costituiscono clausole contrattuali specifiche che determinano ipotesi di inadempimento contrattuale ed eventuale revoca dell'aggiudicazione, la mancata assunzione e comprova da parte dell'appaltatore dei seguenti impegni assunti in sede di gara:

3.3 -

Art. 4 – REQUISITI DA COMPROVARE IN FASE ESECUTIVA

4.1 AUTOMEZZI PER ESPETAMENTO SERVIZIO

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Nell'ottica del perseguimento della sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e di quanto previsto dall'art. 57 del d.lgs. 36/2023 e dal Decreto Ministeriale 17 giugno 2021 (*Criteri Ambientali Minimi previsti per acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada*), l'ente punta alla progressiva riduzione delle emissioni inquinanti nella fase d'uso dei veicoli impiegati per il trasporto scolastico.

Per tale motivo il presente affidamento prevede criteri premianti, nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica, per le ditte che intenderanno utilizzare per lo svolgimento del servizio veicoli che utilizzano "combustibile alternativo" oppure a "emissioni zero".

Nell'offerta *tecnica* ciascun concorrente dovrà indicare l'eventuale numero di automezzi che utilizzano "combustibile alternativo" o a "emissioni zero", che intenderà utilizzare per lo svolgimento del servizio. La ditta dovrà allegare i relativi libretti di circolazione dei veicoli "puliti" e dimostrarne l'effettiva disponibilità.

4.2 PERSONALE

L'appaltatore dovrà disporre di personale in numero adeguato per i servizi richiesti, che l'Impresa utilizzerà per l'espletamento del servizio, in possesso dei seguenti requisiti:

Sarà cura dell'ente committente (Comune di Serramazzoni), prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, la verifica dei requisiti di cui ai punti 4.1 e 4.2 sopra citati.

Art. 5 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI SICUREZZA

.....

Art. 6 – ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA

Prima dell'inizio delle attività la Ditta provvede ad indicare un Responsabile per l'appalto (cfr. anche art. 9), che risponda dei rapporti contrattuali fra Ditta e Committenza e che rappresenti per la Committenza la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio, con esperienza di almeno un'annualità nella conduzione di servizi analoghi per dimensione e caratteristiche a quelli oggetto dell'appalto. Il Responsabile dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione del servizio.

Art. 7 – SOPRALLUOGO

Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dei luoghi in cui effettuare il servizio in oggetto e vista la particolarità e l'ampiezza del territorio le Imprese partecipanti **sono tenute obbligatoriamente** ad effettuare un sopralluogo per la verifica e conoscenza. Le caratteristiche del servizio richiesto. I sopralluoghi dovranno essere effettuati da persona munita di apposita delega, nei giorni e con le modalità che saranno di volta in volta concordati con i referenti del Servizio.

Art. 8 – DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO

Sulla base della tipologia dei servizi richiesti oggetto dell'appalto **il fabbisogno è stimato** nel seguente modo:

L'individuazione del fabbisogno reale tuttavia dipenderà: dal numero di iscritti ai diversi servizi, da adeguamenti alla normativa di tempo in tempo vigente in materia, dalle organizzazioni scolastiche e dalle possibilità di bilancio dell'Ente Locale. I dati riportati in questo Capitolato, quindi, hanno carattere di stima indicativa e potranno subire variazioni in base al numero di iscritti al servizio, a

una diversa determinazione dei calendari e degli orari scolastici, anche in relazione alle direttive ministeriali ed a nuovi provvedimenti che potranno essere emanati dalle competenti autorità scolastiche, entro il *range* dell'importo del contratto previsto dall'art. 120 comma 12, D. Lgs. 36/2023.

Art. 9 – PRESCRIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

9.1 - Disposizioni generali relative al personale

L'Appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un adeguato espletamento dei servizi richiesti. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento. Ai sensi dell'art. 11 e 102 del D.Lgs 36/2023, al personale impiegato nel servizio oggetto di appalto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La Stazione appaltante indica il seguente CCNL: autorimesse noleggio con conducente (NCC). Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Detto personale deve essere di età non inferiore ai 18 anni, in possesso di idoneità senza prescrizioni e/o limitazioni alla specifica mansione rilasciata dal medico competente, per capacità fisiche e per qualificazione professionale; dovrà essere in regola con tutte le norme previste per lo svolgimento del servizio ed in possesso di tutti i requisiti professionali previsti dalle vigenti norme legislative e regolamentari vigenti in materia. Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

9.2 – Osservanza delle normative

L'OEA deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Direttive macchine, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. In particolare è fatto obbligo alla Ditta attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato dal D. Lgs.106/2009 e a tutte le successive modifiche ed integrazioni, nonché tutta la ulteriore legislazione applicabile in materia. L'Impresa aggiudicataria deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

L'Aggiudicataria, inoltre, si impegna a sottoporre il personale che effettuerà i servizi a tutti i controlli sanitari previsti dall'art. 41 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Si ricorda che la mansione rientra tra quelle disciplinate dell'articolo 15 della Legge n. 125/2001 e del Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni relativamente al consumo di alcool, pertanto è fatto assoluto divieto di assumere e/o somministrare sostanze alcoliche o superalcoliche prima e nel corso delle attività lavorative. Analogamente alla mansione è applicabile il Provvedimento della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni relativo alla verifica dell'accertamento della tossicodipendenza per alcune mansioni a rischio (G.U. n. 234 del 6 ottobre 2008 e s.m.i.).

L'Impresa aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale (DPI) appropriati ai rischi inerenti le attività svolte per i rischi presenti nell'area di lavoro, in modo da garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. L'Impresa dovrà comunicare al momento dell'avvio del servizio il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (ex. D.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni).

Compete inoltre all'Impresa aggiudicataria la nomina delle figure Responsabili quali:

- RSPP Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Addetti all'emergenza;
- Addetti antincendio;
- Addetti pronto soccorso;
- Preposti nelle differenti unità lavorative.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza ed Igiene del Lavoro, prevenzione incendi (rif. DM 10/03/1998 e s.m.i.) e Primo Soccorso (rif. DM 388/2003 e s.m.i.). Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività. In aggiunta a ciò dovranno essere assolti per i lavoratori ed i preposti, gli obblighi formativi secondo l'accordo Stato-Regioni del 21.12.2011, ai sensi dell'art. 37 c.2 del D. Lgs.81/2008 testo vigente.

Allo scopo di consentire al Committente di valutare che il valore economico dell'offerta sia adeguato rispetto al costo del lavoro ed al costo della sicurezza, l'appaltatore dovrà esplicitamente indicare in offerta ed in maniera separata rispetto ai precedenti, i propri specifici oneri della sicurezza. Il Committente si riserva di valutarne la congruità rispetto alle caratteristiche delle attività oggetto del presente appalto. Se durante l'attività venisse rilevata l'insorgenza di interferenze fra le attività sarà compito del Servizio prevenzione e protezione dell'Appaltatore segnalarle tempestivamente al servizio prevenzione e protezione dell'ente. Nel caso eventuali interferenze non previste fossero evidenziate dall'Ente sarà il medesimo ad intervenire ai fini della loro riduzione, eliminazione ed eventuale comunicazione del rischio residuo da interferenza oltre che delle misure di prevenzione e protezione adottate. I presunti rischi dovuti ad interferenze possono comunque essere dedotti facendo riferimento alla documentazione che descrive l'organizzazione dei servizi oggetto d'appalto. Il documento non ha carattere statico e deve essere aggiornato in occasione di modifiche del servizioo dell'organizzazione delle scuole a cui è rivolto.

9.3 – Rapporto di lavoro

Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, deve essere legato da regolare contratto con l'OEA e quindi indicato nel libro paga dell'OEA medesimo. In caso di subappalto dei servizi accessori, l'OEA deve verificare che il personale addetto abbia un regolare rapporto di lavoro con il subappaltatore. L'OEA deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di assegnazione dell'Appalto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Modena. L'OEA è altresì tenuto a continuare ad applicare i sopraindicati contratti ivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo. Su richiesta della Stazione appaltante, l'OEA deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste. I funzionari del comune sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con il comune. A richiesta, la Ditta è pure tenuta a presentare tutta la documentazione attestante il rispetto di norme e contratti da parte delle eventuali altre Imprese che in qualsiasi modo forniscano servizi di cui al presente appalto. La Stazione appaltante in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all'OEA delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l'intera cauzione definitiva che l'OEA deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che l'OEA si è posta in regola. La Committenza si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del lavoro e/o di organi sindacali, che la Ditta è inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

- a) delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quelle per inabilità e vecchiaia, malattie, infortuni, etc.);
- b) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongono di compiere al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale.

Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.

Qualora la Ditta non provveda entro il dodicesimo mese dall'inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, la Committenza risolverà il contratto. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, la Ditta non può opporre alcuna eccezione, neanche a titolo di risarcimento danni.

9.4 – Clausola sociale

In relazione allo specifico oggetto del servizio del presente Capitolato, la continuità è considerata un valore, nel rispetto di tutte le norme e disposizioni vigenti. A tal fine, visto l'art. 37 del D. Lgs. 36/2023, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, la Ditta aggiudicataria dell'appalto è tenuta obbligatoriamente al rispetto delle clausole sociali previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza (vd. relazione tecnica). In caso la Ditta aggiudicataria non faccia parte del comparto e abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti tra quelle oggetto del servizio in affidamento, dovrà, in via prioritaria, assumere il personale che opera alle dipendenze del gestore uscente, dallo stesso individuato come idoneo, a condizione che sia coerente con l'organizzazione prescelta. L'impegno è da annoverare tra gli obblighi contrattuali specifici che gravano sull'appaltatore.

9.5 – Norme comportamentali comuni del personale

Il personale della Ditta deve rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato (D.P.R. 62/2013 "*Codice di comportamento dei pubblici dipendenti*"), alle norme fissate dal presente Capitolato, alle norme e regolamenti vigenti dell'Ente Locale, alle disposizioni concordate del comune con i responsabili della Ditta. Deve inoltre svolgere il compito assegnato con perizia, prudenza, diligenza e rispetto dell'utenza. Il personale della Ditta è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti; inoltre dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679. La Ditta, in considerazione della specifica delicatezza del servizio, garantisce che il personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto non abbia subito condanne penali e/o non abbia pendenze in atto. È inoltre valido tutto quanto si applica del D. Lgs. 81/2008 testo vigente e della Legge 125/2001 in materia di assunzione di alcool, sostanze psicotrope e stupefacenti.

L'Aggiudicatario è tenuto, altresì, ad ottemperare ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che "*chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale*" deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante. L'OEA è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale e di quanto attiene ai rapporti con l'utenza e di collaborazione tra il proprio personale, quello della Stazione appaltante, il personale insegnante ed amministrativo presente nei plessi scolastici. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di chiedere all'OEA la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per seri e comprovati motivi. In tale caso l'OEA provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione appaltante. Tale sostituzione dovrà avvenire entro due giorni dalla richiesta scritta.

L'Impresa è altresì impegnata a sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 7 della Legge 300/1970 nonché delle norme contrattuali vigenti.

9.6 – Organico e reintegro del personale mancante

L'organico impiegato per l'espletamento dei servizi richiesti, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in fase di offerta dall'OEA, fatta salva l'eventuale integrazione o riduzione

nel corso del servizio. Tali variazioni devono essere necessariamente approvate dalla Stazione appaltante. In mancanza di tale approvazione formale l'OEA non potrà effettuare alcuna variazione. L'OEA nel caso in cui il personale dichiarato in sede di offerta dovesse risultare insufficiente è obbligata ad integrare il proprio personale senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante.- Figure professionali richieste

Le figure professionali previste e necessarie per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico sono:

Responsabile dell'Appalto (o del Servizio)

Le funzioni attribuite al Responsabile d'appalto sono di governo dei rapporti con la committenza in riferimento allo sviluppo dello specifico contratto, alle verifiche tecniche riguardanti la qualità e l'efficacia del servizio, allo sviluppo economico-amministrativo del contratto. Deve essere in possesso di un idoneo livello di responsabilità e autonomia decisionale, cui affidare la direzione complessiva delle attività.

Il Responsabile del Servizio dovrà avere maturato un'esperienza di almeno un anno in merito alla medesima funzione di Responsabile d'Appalto di servizi analoghi a quello oggetto del presente Capitolato. Il Responsabile del Servizio ha l'obbligo di reperibilità telefonica senza soluzione di continuità. Egli provvederà a garantire il buon andamento del servizio e la rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato e garantirà, altresì, la massima collaborazione possibile al Direttore dell'Esecuzione del contratto incaricato dalla Stazione appaltante. Il Responsabile del Servizio può avvalersi di collaboratori con specifiche responsabilità operanti sotto la sua diretta supervisione. In caso di assenza o impedimento del suddetto Responsabile (ferie, malattie, etc.) la funzione sarà immediatamente ricoperta dal sostituto che avrà pari professionalità e requisiti richiesti. Al verificarsi di tale evenienza, l'OEA ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla Stazione appaltante il nominativo del sostituto ed il suo recapito telefonico.

Personale

Dovrà essere in regola con tutte le norme previste per lo svolgimento del servizio ed in possesso di tutti i requisiti professionali previsti dalle vigenti norme legislative e regolamentari in materia.

9.7 – Formazione del personale

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative, la ditta affidataria dovrà assicurare la formazione, in materia di trasporto, del personale addetto al servizio così come stabilito dalle vigenti normative. La ditta affidataria ha l'obbligo di mantenere una copia della documentazione attestante l'avvenuta formazione del personale.

L'appaltatore dovrà, allo scopo, istruire e responsabilizzare il proprio personale, assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso dei mezzi, se richiesto, esigerne il corretto impiego, controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza, igiene e salute pubblica da parte del proprio personale, fornire al committente tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo.

9.8 – Informazione ai dipendenti dell'OEA

L'OEA è tenuto ad organizzare almeno entro 10 giorni dalla data di inizio delle attività, un incontro con i propri addetti finalizzato alla presentazione del servizio di trasporto, nel corso del quale deve illustrare le prescrizioni che regolano il contratto ed il contenuto delle prestazioni negoziali e delle specifiche tecniche che costituiscono gli standard di qualità del servizio. A tali incontri potranno partecipare di diritto uno o più rappresentanti della Stazione appaltante.

Art. 10 - CONTROLLI DI CONFORMITÀ

10.1 - Disposizioni generali

Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio, la Stazione appaltante e l'OEA provvedono ad effettuare i controlli di merito presso le linee o le rimesse, accompagnati, su richiesta, da personale dell'OEA. L'OEA dovrà garantire l'accesso agli incaricati della Stazione appaltante in qualsiasi luogo ed ora, per esercitare il controllo circa la corretta esecuzione del servizio.

10.2 - Controlli da parte della Stazione appaltante

È facoltà della Stazione appaltante effettuare, periodicamente e senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'OEA alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato speciale ed alle normative vigenti in materia. Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le Parti. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio non fosse presente per il contraddittorio, la Stazione appaltante effettuerà ugualmente i controlli e l'OEA non potrà contestare le risultanze di detti controlli.

10.3 - Organismi preposti al controllo da parte della Stazione Appaltante

La Stazione appaltante, anche mediante soggetti esterni specializzati, potrà espletare i controlli di conformità che riterrà opportuni e necessari al fine di verificare la conformità del servizio agli standard contrattualmente prefissati. Gli organismi incaricati dalla Stazione appaltante effettueranno i controlli secondo la metodologia che riterranno più idonea, comprese eventuali riprese video, fotografiche e verifiche dirette. L'OEA dovrà garantire l'accesso agli incaricati della Stazione appaltante in qualsiasi luogo ed ora, per esercitare il controllo sulla corretta esecuzione del servizio e dello stato dei mezzi. Il personale addetto ai controlli è tenuto a non muovere nessun rilievo diretto al personale alle dipendenze dell'OEA, escluso il Responsabile del Servizio. Il personale dell'OEA non deve interferire sulle procedure di controllo degli organismi incaricati dalla Stazione appaltante.

10.4 - Controlli da parte dell'Appaltatore

Resta nei compiti dell'Appaltatore individuare ogni fase del servizio che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli utenti, del personale e del servizio in generale e garantire che siano individuate, applicate ed aggiornate le opportune procedure di sicurezza. **Relativamente ai punti critici, l'impresa concorrente deve indicare alla Stazione Appaltante le procedure che intende mettere in atto per il superamento delle criticità.** I dati relativi ai controlli effettuati dovranno essere registrati e tenuti a disposizione per la visione da parte di soggetti interni o incaricati dalla Stazione Appaltante.

10.5 - Contestazioni all'OEA a seguito dei controlli dalla Stazione appaltante

La Stazione appaltante, a seguito dei controlli effettuati, notificherà all'OEA eventuali prescrizioni alle quali esso dovrà uniformarsi entro il tempo massimo di otto giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, con possibilità entro tale termine, di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine predetto sino a nuova comunicazione. L'OEA è obbligato a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dalla Stazione appaltante, in relazione alle contestazioni mosse. Trascorso inutilmente il tempo massimo previsto, se l'OEA non avrà esibito alcuna contro-deduzione probante, la Stazione appaltante applicherà le penali previste per le contestazioni addebitate, così come previste al successivo Art. 30.

10.6 Partecipazione dell'OEA alle riunioni convocate dalla Stazione appaltante

Su richiesta della Stazione Appaltante, l'OEA, nella persona del Responsabile del Servizio o suo incaricato, deve partecipare alle riunioni convocate dalla Stazione appaltante, dalle Istituzioni scolastiche e dai rappresentanti degli utenti per discutere sull'andamento del servizio di cui trattasi.

Art. 11 - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore è tenuto a procedere a proprie spese alla rilevazione della qualità dei servizi erogati, attraverso strumenti idonei a rilevarne il grado di efficacia ed efficienza. I risultati delle rilevazioni, opportunamente strutturati, devono essere trasmessi al comune con apposita relazione che ne evidenzia i dati quantitativi e qualitativi, su richiesta del comune.

PARTE 3

Relazione giuridica della prestazione utile alla predisposizione dello schema di contratto

CAPO I: NORME DI RIFERIMENTO, DATI GENERALI, MODALITÀ E CRITERI DI APPROVAZIONE

Art. 12 - IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO

Sulla base del servizio svolto in precedenza si stima che l'importo che a base di gara sia pari ad **Euro** **al netto di I.V.A.**. Con tale corrispettivo si intendono compensati tutti i servizi, le prestazioni necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi e qualsiasi onere espresso e non nel presente Capitolato speciale inerente e conseguente l'appalto.

Il ribasso proposto dalla Ditta sul costo posto a base di gara sarà dedotto dagli importi indicati nel Modulo offerta allegato al Disciplinare di gara. Con tale corrispettivo si intendono compensati tutti i servizi, le prestazioni necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi e qualsiasi onere espresso e non nel presente Capitolato inerente e conseguente l'appalto.

Art. 14 - MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato ai sensi degli artt. decreto 36/2023, previo esperimento di procedura aperta e con il criterio L'offerta sarà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del comma 3 lettera a) dello stesso art. 108 comma 2 Decreto 36/2023, mediante valutazione di elementi diversi, indicati nella relazione tecnica illustrativa, da evidenziare in un progetto specifico per la gestione del servizio posto in appalto, nonché del prezzo complessivo. Non sono ammesse offerte economiche in aumento.

La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, ferma restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'Ente fino all'aggiudicazione definitiva ed in qualsiasi momento si riserva, ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, di annullare il procedimento. Nessun compenso è riconosciuto per la partecipazione all'appalto. L'appalto sarà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa conseguente a valutazione operata da apposita Commissione di gara.

Art. 15 - MESSA IN ATTO DELLE SOLUZIONI MIGLIORATIVE OFFERTE

L'OEA deve mettere in atto le soluzioni migliorative proposte in sede di offerta, se accolte dalla Stazione appaltante, secondo i tempi stabiliti nella proposta progettuale. Nel caso in cui alcune delle soluzioni proposte dall'OEA, non fossero state da questa accolte, l'OEA deve mettere in atto le varianti alternative che la Stazione appaltante si riserva di richiedere, per un importo pari alle varianti offerte dall'OEA e non accolte dalla Stazione appaltante. Nel caso in cui le varianti proposte in sede di offerta e accolte dalla Stazione appaltante, non venissero messe in atto nei tempi e nei modi indicati dall'OEA in sede di gara, la Stazione appaltante tratterà l'importo previsto per le varianti aumentato del 20% a titolo di risarcimento danni. Resta inteso che le soluzioni migliorative proposte non devono generare alcun onere economico per la Stazione appaltante.

Art. 16 - VALIDITÀ DELL'OFFERTA

Le offerte delle Imprese rimangono valide ed impegnative per giorni 180 dal termine ultimo di presentazione.

CAPO II: STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO

L'OEA si obbliga a stipulare il contratto previo versamento delle spese che verranno richieste dalla stazione appaltante. Nel caso in cui l'OEA non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà rescisso con semplice comunicazione scritta della Stazione appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni nel frattempo effettuate.

Il contratto sarà stipulato con atto pubblico amministrativo.

Il soggetto aggiudicatario, entro il termine indicato nell'apposita richiesta dell'ufficio competente, è tenuto a:

- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- presentare tutta la documentazione richiesta e probatoria di quanto autocertificato in sede di gara, precisando che in caso di dichiarazioni mendaci e false l'Ente provvederà a norma del DPR 445/2000;
- provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti al contratto;
- depositare la cauzione definitiva;
- depositare la scrittura privata autenticata di conferimento del mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo, in caso di raggruppamento in Imprese;
- depositare le polizze assicurative prescritte;
- dichiarare il rispetto integrale delle normative di cui all'art. 12.

L'Impresa dovrà comunque iniziare il servizio entro il termine fissato dall'Ente nella comunicazione di avvenuta assegnazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ricorrendone le circostanze previste dalle vigenti norme.

In considerazione del grave danno che la mancata esecuzione della prestazione comporterebbe all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, trattandosi di servizio volto a favorire l'accesso scolastico ed a tutela del diritto allo studio costituzionalmente garantito, nelle more della stipula si darà corso all'esecuzione del contratto in via d'urgenza. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al corrispettivo per le prestazioni effettuate su disposizione del direttore dell'esecuzione.

Art. 18 - RINUNCIA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'OEA non intenda sottoscrivere il contratto, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia versata. La Stazione Appaltante in tal caso incamererà la cauzione provvisoria e si riserva di richiedere all'OEA il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Art. 19 - DOCUMENTI E CERTIFICAZIONI

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- il contratto da sottoscrivere con la Ditta aggiudicataria, in forma pubblica amministrativa secondo la forma stabilita dalla legge in materia;
- il presente Capitolato speciale d'appalto, la Relazione tecnica illustrativa ed ogni documento di gara completo di ogni allegato;
- l'offerta tecnico/economica presentata dall'Appaltatore.

I documenti e le certificazioni che devono essere prodotti e messi a disposizione riguardano:

Documento di Valutazione dei Rischi

L'OEA dovrà entro 30 giorni dall'inizio del servizio redigere il Documento di Valutazione dei Rischi in conformità al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e consegnarlo alla Stazione appaltante.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

Nel corso dell'esecuzione del presente appalto, qualora dovesse essere necessario stilare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, in conformità al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (vd. art. 9.2), l'OEA è tenuto a mantenerlo aggiornato per tutto il contratto; tale documento dovrà essere messo a disposizione degli incaricati della Stazione appaltante che ne facciano richiesta.

Art. 20 - ESTENSIONE E RIDUZIONE

Ferme restando le condizioni di aggiudicazione e senza che l'Impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, i servizi oggetto del contratto d'appalto potranno essere ridotti o aumentati alle stesse condizioni organizzative ed economiche e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 21 - DOMICILIO FISCALE E RECAPITI

Qualsiasi comunicazione fatta all'OEA dal responsabile preposto della Stazione appaltante si considererà fatta personalmente al titolare dell'OEA. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, qualsiasi comunicazione fatta all'impresa mandataria si intende fatta a tutte le imprese costituenti il Raggruppamento temporaneo. Ogni variazione di domicilio conseguente alla variazione del domicilio dovrà essere comunicata per iscritto alla Stazione appaltante, in mancanza le comunicazioni eventualmente fatte al precedente domicilio sono considerate a tutti gli effetti di legge valide, senza che l'OEA possa eccepire nulla in merito sia in fase stragiudiziale sia in fase giudiziale.

Art. 22 - LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche, le specifiche tecniche dei prodotti, le attrezzature e quant'altro presentato dall'Appaltatore nell'ambito del contratto, dovranno essere in lingua italiana. Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall'Appaltatore alla Committenza, in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione nella lingua italiana (con autocertificazione di fedeltà della stessa) sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Art. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In materia di subappalto trova applicazione quanto previsto dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023:

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. I soggetti terzi possono essere affidatari di contratti di subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
 - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la

dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è un micro impresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

La stazione appaltante indica sin d'ora che potrà essere autorizzato il sub-appalto nei limiti di legge. È fatto altresì assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e gli ordinativi, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DI DANNI/INDENNIZZI

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali contenute nel presente Capitolato, nella relazione tecnica illustrativa e in ogni documento di gara, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e dell'art. 122 del D.lgs 36/2023, le seguenti fattispecie:

- apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Impresa o altre procedure derivanti da insolvenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 124 del D. Lgs. 36/2023;
- atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- cessione del contratto;
- tre contestazioni scritte a cui la Ditta non fornisca adeguate soluzioni;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- non ottemperanza, entro 10 giorni, alle prescrizioni dell'Ente in conseguenza dei rilievi effettuati dalla Direzione del Servizio Scuola;
- interruzione significativa e/o ripetuta non motivata del servizio;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
- violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'Impresa sarà tenuta nei confronti dell'Ente al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e per le maggiori spese nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di quanto previsto dal progetto tecnico presentato dall'Impresa;
- b) sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte dell'Impresa di uno o più servizi;
- c) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi;
- d) violazione degli orari concordati con l'Ente per l'effettuazione dei servizi;
- e) comportamento non corretto da parte dei dipendenti e comunque non consono all'ambiente nel quale sono tenuti a svolgere il servizio;
- f) danni provocati al patrimonio.

Qualsiasi danno provocato al patrimonio in dipendenza del rapporto oggetto dell'appalto comporterà l'obbligo di risarcimento da parte dell'Impresa aggiudicataria. Ferme le eventuali responsabilità di

ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per l'Impresa l'escussione del deposito cauzionale da parte dell'Ente appaltante, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Ente per essersi rivolto ad altre Imprese, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti dovessero accadere allo stesso. In questo caso l'Impresa non potrà accampare pretese di sorta e conserverà solo il diritto alla contabilizzazione e pagamento dei servizi regolarmente eseguiti. L'Impresa dovrà nominare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, un proprio rappresentante munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto.

Art. 25 – RECESSO

Le modalità di recesso sono quelle previste dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Art. 26 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Sono consentite in via straordinaria interruzioni temporanee del servizio nei seguenti casi:

- ***Interruzione temporanea del servizio per guasti***

In caso di interruzione del servizio per cause di forza maggiore non imputabili alla ditta affidataria, questa dovrà provvedere all'espletamento del servizio per il tempo necessario al ripristino del servizio ordinario.

- ***Interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale***

In caso di sciopero dei dipendenti della ditta affidataria la stessa è tenuta a dare congrua informazione all'Amministrazione, entro un termine non inferiore a 5 giorni, rispetto alla data dello sciopero.

In tal caso potranno essere concordate tra la ditta affidataria e l'Amministrazione, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative. Nessuna rivalsa da parte della ditta affidataria sarà accolta in caso di sciopero del personale scolastico o sospensione delle lezioni comunicate entro le 24 ore.

- ***Interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore***

Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Ciò significa che a fronte di mancate prestazioni nulla è dovuto alla Ditta Aggiudicataria. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore, oltre a terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, pandemia o diffusionsi virali, disordini civili e condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Non costituiscono cause di forza maggiore le situazioni quali carenza di personale o traffico. Nei casi di forza maggiore, la ditta affidataria dovrà comunque adoperarsi con ogni mezzo per garantire l'erogazione del servizio. Resta salva altresì la responsabilità della ditta affidataria per interruzioni del servizio dovute a cause a lei imputabili.

Art. 27 - PREZZI E LORO REVISIONE

La stazione appaltante su richiesta dell'appaltatore, attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

La revisione dovrà essere richiesta dalla parte che vi abbia interesse mediante lettera raccomandata con assicurata di ricezione e produrrà effetto dal giorno dell'esecutività dell'atto formale dell'Amministrazione che dovrà essere fatto entro 30 giorni dal ricevimento, fermi restando i termini annuali di riferimento dianzi riferiti.

Art. 28 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione delle prestazioni rese in esecuzione del contratto avverrà mediante emissione di fatture mensili posticipate, per ogni singolo servizio svolto, emesse elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015.

Il pagamento, ove non emergano eccezioni sulla fornitura e sulle relative fatture, avverrà entro giorni 60 dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura o attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. n. 192/2012, e comunque previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, a decorrere dal 31 marzo 2015 non potranno più essere emesse fatture verso l'Ente che non siano in forma elettronica.

Le fatture elettroniche riportanti obbligatoriamente il CIG, passeranno per il Sistema di Interscambio - SdI (unico sistema centralizzato gestito dall'Agenzia delle entrate), che provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (CUU). In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'OEA non potrà opporre eccezione alla Stazione appaltante, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. La Stazione appaltante potrà rivalersi, per il recupero delle penali comminate, il rimborso di spese e il risarcimento di eventuali danni contestati all'OEA, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine a mezzo incameramento della garanzia definitiva. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'OEA può sospendere le prestazioni oggetto del servizio e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato e nella relazione tecnica illustrativa. Tutti gli importi indicati nei documenti di gara sono da ritenersi al netto dell'IVA. Il Comune di Serramazzoni rientra nel regime di cui all'articolo 1, comma

629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split payment). Tutte le fatture emesse nei confronti di questi enti dal 1° gennaio 2015, per la fornitura di beni e servizi, dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, le fatture estere e le fatture sottoposte a "reverse charge". Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015. Il Comune di Serramazzoni provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA esposta in fattura.

Art. 29 - TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., l'OEA si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto per l'erogazione del servizio di cui trattasi, conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche di cui all'art. 3, commi 1 e 7, del D.lgs. sopra indicato. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'ufficio preposto della Stazione appaltante, per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'OEA si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il presente contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) assegnato dalla Stazione appaltante.

L'OEA si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; l'OEA si impegna ad esibire, a semplice richiesta della Stazione appaltante, la documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'OEA si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente contratto.

Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della L.136/2010, la nullità assoluta del contratto.

Art. 30 - INADEMPIENZE E PENALI

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge e dal presente Capitolato e da tutti i documenti di gara, la Committenza, a tutela delle norme ivi contenute e qualora le stesse vengano disattese con responsabilità dell'Appaltatore, applicherà ai sensi dell'art. 126 del Codice, le seguenti penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile:

-
-
-

L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Impresa inadempiente, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'Impresa avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre cinque giorni dalla notifica della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Ente nella figura del RUP.

Se l'Impresa, nell'arco temporale del contratto, verrà sottoposta al pagamento di tre penali, per deficienze del servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà del Comune risolvere il contratto e aggiudicarlo alla seconda Impresa in graduatoria con eventuale interdizione alla partecipazione, della Ditta in dolo, a nuove gare dell'Ente secondo motivata valutazione dell'Ente medesimo in occasione della gara

successiva.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo l'Ente potrà rivalersi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori. Nel caso di inadempienze di carattere contributivo e retributivo da parte dell'Appaltatore è prevista l'applicazione dell'intervento sostitutivo come sopra indicato e previsto dall'art. 11 del Codice.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'Impresa non può opporre eccezione all'Ente e non ha titolo per il risarcimento di danni.

Art. 31 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita del servizio, nonché dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di trasporto scolastico. L'OEA deve pertanto garantire la completezza e l'omogeneità del servizio e deve farsi carico dell'efficienza dei servizi richiesti. L'Appaltatore è altresì responsabile di ogni danno arrecato alla Committenza od a terzi per l'inidonea esecuzione del servizio, rimanendo pertanto sollevata la Committenza da ogni pretesa risarcitoria. Il servizio dovrà essere organizzato evitando interferenze al normale andamento dell'attività e dei servizi istituzionali della Committenza con l'osservanza degli orari prestabiliti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono a carico dell'OEA, e quindi s'intendono compresi nell'Offerta dello stesso, le spese relative a:

- la realizzazione del servizio nei termini previsti dal presente Capitolato e di tutti i documenti di gara;
- spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione, scritturazione, bolli, e registrazione del Contratto di Appalto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione;
- garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale (iva esclusa), destinata a rifondere la Committenza, a prima richiesta, dei danni derivanti dall'inadempienza contrattuale. Tale deposito dovrà restare vincolato per tutta la durata del contratto;
- polizza assicurativa come descritto successivamente;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'assicurazione del personale impiegato per la realizzazione del presente appalto, contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto;
- l'adozione, di propria iniziativa, nell'esecuzione dei servizi dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere atti a garantire l'incolumità del personale e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'OEA, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'OEA non

potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione appaltante, assumendosene il medesimo OEA ogni relativa alea.

L'OEA è tenuto altresì ai seguenti obblighi:

- indicare in sede di offerta uno o più responsabili che saranno referenti dei responsabili di procedimento espressamente indicati dalla Committenza.

- indicare in sede di offerta il Responsabile della protezione dei dati (DPO) in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 alle successive modificazioni intervenute.

L'Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente sia civilmente, tanto verso l'Amministrazione quanto verso Terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura che fossero arrecati, sia durante sia dopo l'esecuzione dei servizi, per colpa o negligenza tanto sua quanto dei suoi dipendenti o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi.

In conseguenza l'Appaltatore, con la firma del contratto di appalto, resta automaticamente impegnato a:

- attenersi alle disposizioni ed alle norme di buona prassi interna che saranno emanate dal Responsabile di procedimento;
- mantenere sui luoghi oggetto dell'appalto una disciplina da parte del proprio personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite;
- utilizzare per l'attività dell'appalto personale munito dei titoli e della preparazione professionale adeguata stabiliti dalle norme legislative e contrattuali vigenti e conformi alle esigenze di ogni specifico servizio. Lo stesso personale dovrà conoscere le norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme;
- applicare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, prevenzione e limitazione dei rischi in eventuali situazioni di emergenza sanitaria.

La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni:

-
-

Inoltre, ad integrazione e specificazione di quanto previsto nel presente Capitolato, la ditta appaltatrice dovrà fornire al comune:

Art. 32 - OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENZA

La Committenza si impegna a:

-

Resta inteso che l'Impresa Appaltatrice dovrà rivolgersi al Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, collegabili con l'attività della Committenza, previa adozione, da parte dell'Impresa Appaltatrice, di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione richiesta dalla particolare circostanza.

In corso d'opera, qualora dovessero modificarsi le condizioni sopra esposte, sarà cura del Committente promuovere una nuova iniziativa di coordinamento e cooperazione al fine dell'eliminazione dei rischi che tale nuova situazione potrebbe comportare. È compito dell'Appaltatore segnalare preventivamente al Committente eventuali situazioni che devono essere mutate rispetto al piano originale che comportano variazioni delle condizioni di sicurezza.

Art. 33 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

L'OEA deve essere in possesso delle autorizzazioni preventive, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali per l'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato. L'OEA, fatte salve le autorizzazioni di competenza della Stazione appaltante, deve effettuare gli interventi di manutenzione prescritti dalle autorità pubbliche al fine di ottenere e mantenere le necessarie autorizzazioni.

Art. 34 - COPERTURA ASSICURATIVA E RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore è responsabile integralmente e senza alcuna riserva, eccezione o facoltà di rivalsa nei

confronti della Stazione Appaltante e verso i terzi dell'esecuzione del servizio, dell'operato e del contegno degli operatori e dei danni, di qualsiasi specie ed entità che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa degli operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte della Stazione Appaltante.

Art. 35 - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni la Ditta deve fornire ogni informazione utile all'Amministrazione per adempiere alla Legge n. 190/2012 e successivo D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. in particolare così come modificati dal D. Lgs. 97/2016.

Art. 36 - TUTELA DELLA PRIVACY

Al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, la Ditta aggiudicataria verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati personali dal comune di Serramazzoni. Il Responsabile del trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare. L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri (Allegato 13) che vincoli il responsabile del trattamento al Titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento. La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del contratto principale relativo al servizio oggetto dell'affidamento che vincoli la Ditta aggiudicataria al Titolare del trattamento. La Ditta aggiudicataria sarà nominata Responsabile del trattamento dei dati degli utenti che saranno raccolti e trasmessi dal Comune di Serramazzoni in qualità di Titolare del trattamento. Per quanto riguarda, invece, i dati che saranno raccolti successivamente dalla Ditta stessa per lo svolgimento del servizio, ad integrazione di quanto

ricevuto dalla stazione appaltante, il Titolare del trattamento sarà la Ditta aggiudicataria con tutti gli obblighi e incombenze ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa vigente in materia.

Art. 37 - GARANZIA PROVVISORIA, DEFINITIVA E SPESE CONTRATTUALI

Unitamente alla documentazione amministrativa di ammissione, le Ditte partecipanti alla gara dovranno prestare cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, da liberare, per le Ditte non aggiudicatarie, appena avvenuta l'aggiudicazione. Come già indicato l'Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale (iva esclusa).

In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Tale garanzia è da prestare e si svilupperà nelle modalità previste dall'art. 117 del Codice.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché dal rimborso delle somme che la Committenza avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'Appalto.

È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora detta garanzia risultasse insufficiente. La garanzia può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia definitiva rimarrà vincolata fino al regolare e completo adempimento da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi contrattuali e verrà svincolata dietro richiesta scritta dell'Appaltatore stesso.

Contestualmente alla garanzia definitiva, la Ditta dovrà versare l'importo relativo alle spese contrattuali, secondo i tempi e le modalità che saranno appositamente indicati dall'ufficio contratti. L'Appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committenza avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'Appaltatore. In caso di Raggruppamento la polizza fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento medesimo. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che aggudicherà il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 38 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto le parti, prima di adire le competenti autorità giudiziarie, si impegnano ad esperire un tentativo di composizione. Nel caso in cui sia risultato vano il tentativo di composizione della controversia, è competente il Foro di Rimini.

Art. 39 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato e nella relazione tecnica-illustrativa (compreso tutti gli allegati dei due documenti) si fa riferimento a tutte le norme regolanti la materia, nonché all'avviso di gara ed al regolamento dei contratti della Committenza. Eventuali casi di forza maggiore e/o imprevedibili non contemplati nei documenti di gara potranno essere oggetto di specifico accordo tra le parti.